

Ingiunzione di pagamento europea - Estonia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

In Estonia, i *maakohus* sono competenti a trattare la procedura relativa all'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame



La versione originale in lingua [et](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#) [fr](#).

È possibile impugnare l'ingiunzione di pagamento europea conformemente alla procedura stabilita nella sezione 489 del codice di procedura civile, proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento. L'opposizione dev'essere proposta dinanzi al *maakohus* che ha emesso l'ingiunzione. La decisione sull'opposizione può essere impugnata dinanzi al *ringkonnakohus* competente.

In via eccezionale e su istanza di parte, qualora siano emerse nuove prove, è inoltre possibile proporre dinanzi al Riigikohus un domanda di riesame di una sentenza divenuta esecutiva, conformemente alla procedura prevista al capo 68 del codice di procedura civile.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione ammessi nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento accettati dai giudici estoni sono: la consegna a mano, per posta, via fax e tramite canali di trasmissione elettronica, in conformità ai requisiti di formato e alle norme previste dal codice di procedura civile.

Una procedura più dettagliata per depositare documenti elettronici presso gli organi giurisdizionali e i requisiti di formato dei documenti sono disciplinati da un regolamento emanato dal ministro della Giustizia.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, un'ingiunzione di pagamento europea è considerata esecutiva in Estonia se è redatta in estone o in inglese o se è accompagnata da una traduzione in estone o in inglese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2020